

REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/90 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/87 ⁽⁴⁾, fissa il limite di dimensione economica delle aziende contabili; che per coprire meglio il campo di osservazione, per quanto concerne in particolare le aziende agricole in Danimarca, è opportuno modificare il limite del campo di dimensione economica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per l'eser-

cizio contabile 1990 — periodo di dodici mesi consecutivi aventi inizio fra il 1° gennaio e il 1° luglio 1990 — e per gli esercizi successivi in UDE, ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione ⁽¹⁾:

— Paesi Bassi :	16 UDE
— Belgio :	12 UDE
— Germania :	8 UDE
— Francia :	8 UDE
— Lussemburgo :	8 UDE
— Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) :	8 UDE
— Irlanda del Nord :	4 UDE
— Danimarca :	4 UDE
— Irlanda :	2 UDE
— Italia :	2 UDE
— Grecia :	2 UDE
— Spagna :	2 UDE
— Portogallo :	1 UDE

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.»*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 10.